

Ordinanza concernente la modifica di ordinanze in relazione con la legge sull'ingegneria genetica

del 19 novembre 2003

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 17 ottobre 2001¹ sui medicinali

Ingresso

visti gli articoli 9 capoverso 3, 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 14 capoverso 3, 23 capoverso 3, 27 capoverso 3, 41 e 82 della legge del 15 dicembre 2000² sugli agenti terapeutici (LATer);
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003³ sull'ingegneria genetica (LIG);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG),

Art. 15 cpv. 2

Concerne soltanto il testo tedesco.

¹ RS 812.212.21
² RS 812.21
³ RS 814.91; RU 2003 4803
⁴ RS 946.51

2. Ordinanza del 25 agosto 1999⁵ sull'emissione deliberata nell'ambiente

Ingresso

visti gli articoli 29c capoversi 2 e 3, 29d capoversi 2 e 4, 29f, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41 capoversi 2 e 3, 44 capoverso 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 59b della legge del 7 ottobre 1983⁶ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);

visti gli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2, 14, 19, 20, 24 capoversi 2 e 3, 25 e 34 della legge del 21 marzo 2003⁷ sull'ingegneria genetica (LIG);

visti gli articoli 29a capoversi 2 e 3 e 29d della legge del 18 dicembre 1970⁸ sulle epidemie;

in esecuzione dell'articolo 19 della Convenzione del 5 giugno 1992⁹ sulla diversità biologica;

in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995¹⁰ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG),

Art. 10 cpv. 2 rinvio tra parentesi

² ... (art. 59a e 59a^{bis} LPAmb, art. 30 LIG) ...

Titolo prima dell'art. 40a

Capitolo 3a: Rimedi giuridici

Art. 40a

Le decisioni prese dall'UFAFP sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC. Lo stesso vale per le decisioni prese dalle autorità cantonali di ultima istanza o da terzi che adempiono compiti esecutivi dell'UFAFP.

⁵ RS **814.911**

⁶ RS **814.01**

⁷ RS **814.91**; RU **2003 4803**

⁸ RS **818.101**

⁹ RS **0.451.43**

¹⁰ RS **946.51**

3. Ordinanza del 25 agosto 1999¹¹ sull'impiego confinato

Ingresso

visti gli articoli 29b capoversi 2 e 3, 29f, 38 capoverso 3, 39 capoverso 1, 41 capoversi 2 e 3, 44 capoverso 3, 46 capoversi 2 e 3, 48 capoverso 2 e 59b della legge del 7 ottobre 1983¹² sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
visti gli articoli 10 capoverso 2, 14, 19, 20, 24 capoversi 2 e 3, 25 e 34 della legge del 21 marzo 2003¹³ sull'ingegneria genetica (LIG);
visti gli articoli 29c capoversi 2 e 3 e 29d della legge del 18 dicembre 1970¹⁴ sulle epidemie,

Art. 11 cpv. Irinvio tra parentesi

¹ ... (art. 59a e 59a^{bis} LPAmb, art. 30 LIG) ...

Titolo prima dell'art. 29a

Capitolo 3a: Rimedi giuridici

Art. 29a

Le decisioni prese dall'UFAPF sono impugnabili dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC. Lo stesso vale per le decisioni prese dalle autorità cantonali di ultima istanza o da terzi che adempiono compiti esecutivi dell'UFAPF.

4. Ordinanza del 1° marzo 1995¹⁵ sulle derrate alimentari

Ingresso

vista la legge del 9 ottobre 1992¹⁶ sulle derrate alimentari (LDerr);
visto l'articolo 31 della legge del 18 dicembre 1970¹⁷ sulle epidemie;
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003¹⁸ sull'ingegneria genetica (LIG),

Art. 22b cpv. 1, 2, 3, 5, 6

¹ Le derrate alimentari, gli additivi e le sostanze di cui all'articolo 6, che sono organismi modificati con tecnologia genetica, contengono siffatti organismi o ne sono

¹¹ RS 814.912

¹² RS 814.01

¹³ RS 814.91; RU 2003 4803

¹⁴ RS 818.101

¹⁵ RS 817.02

¹⁶ RS 817.0

¹⁷ RS 818.101

¹⁸ RS 814.91; RU 2003 4803

stati ricavati devono essere contrassegnati con la menzione «ottenuto da X geneticamente modificato»¹⁹.

² Le sostanze ausiliarie per la lavorazione che vengono consegnate come tali e che sono organismi modificati con tecnologia genetica, contengono siffatti organismi o ne sono state ricavate devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da X geneticamente modificato».

³ Le derrate alimentari che contengono microrganismi modificati con tecnologia genetica, impiegati per fini tecnologici, devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da Y geneticamente modificato»²⁰. Se vengono consegnati come tali, i microrganismi devono essere contrassegnati con la menzione «geneticamente modificato».

⁵ Se un componente o una sostanza figura già nell'elenco dei componenti o nella denominazione specifica come ottenuto da X, la menzione può essere abbreviata in «geneticamente modificato».

⁶ Se devono essere contrassegnati più componenti o sostanze, la menzione «geneticamente modificato» può essere riportata in una nota in calce all'elenco dei componenti. Le indicazioni figuranti nella nota devono essere stampate in caratteri di grandezza almeno equivalente a quella dei caratteri dell'elenco dei componenti.

Titolo prima dell'allegato 1

Disposizioni finali della modifica del 19 novembre 2003

Gli organismi modificati con tecnologia genetica e i prodotti da essi derivati contrassegnati con le menzioni «ottenuto da X geneticamente modificato», «ottenuto da Y geneticamente modificato» o «geneticamente modificato» conformemente all'articolo 22b possono essere messi in commercio fino al 31 dicembre 2004.

5. Ordinanza del 7 dicembre 1998²¹ sulle sementi

Ingresso

visti gli articoli 148a capoverso 3, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 162, 164 e 177 della legge del 29 aprile 1998²² sull'agricoltura (LAg);
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003²³ sull'ingegneria genetica (LIG),

¹⁹ X = nome dell'organismo modificato con tecnologia genetica.

²⁰ Y = nome dei microrganismi modificati con tecnologia genetica.

²¹ RS **916.151**

²² RS **910.1**

²³ RS **814.91**; RU **2003 4803**

Art. 14a cpv. 4

⁴ Previa approvazione da parte dell'UFAPF e dell'Ufficio federale della sanità pubblica, l'Ufficio federale pubblica una lista degli organismi geneticamente modificati che soddisfano le esigenze di cui al capoverso 3.

Art. 17 cpv. 4^{bis}

^{4bis} Sulle etichette destinate agli imballaggi di materiale geneticamente modificato deve figurare l'indicazione «X geneticamente modificato». Tuttavia, per gli imballaggi di materiale contenente tracce involontarie di organismi geneticamente modificati i quali sono stati autorizzati o risultano omologati ai sensi dell'articolo 14a capoverso 3 tale indicazione non è necessaria, a condizione che la percentuale di dette tracce non superi lo 0,5 per cento.

Art. 23a Disposizione transitoria della modifica del 19 novembre 2003

Entro il 31 dicembre 2005 i servizi federali coinvolti sono tenuti a controllare se gli organismi geneticamente modificati finora contemplati nella lista di cui all'articolo 14a capoverso 4 soddisfano anche le esigenze poste dalla legge del 21 marzo 2003 sull'ingegneria genetica e a decidere se questi organismi possono continuare a figurare in tale lista. Dopo la decisione dei servizi federali coinvolti, gli organismi geneticamente modificati che non soddisfano dette esigenze possono ancora essere disseminati per il periodo di un anno, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

6. Ordinanza del 23 giugno 1999²⁴ sui prodotti fitosanitari

Ingresso

visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–7, 161, 164, 168 e 177 della legge del 29 aprile 1998²⁵ sull'agricoltura (LAg);
visto l'articolo 29a della legge del 10 dicembre 1970²⁶ sulle epidemie;
visti gli articoli 29 e 29d capoversi 2 e 4 della legge del 7 ottobre 1983²⁷ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003²⁸ sull'ingegneria genetica (LIG);
visti gli articoli 9 e 10 della legge del 9 ottobre 1992²⁹ sulle derrate alimentari (LDerr);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995³⁰ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG),

24 **RS 916.161**

25 **RS 910.1**

26 **RS 818.101**

27 **RS 814.01**

28 **RS 814.91**; RU 2003 4803

29 **RS 817.0**

30 **RS 946.51**

Art. 25 Dichiarazione dei prodotti fitosanitari geneticamente modificati

¹ Sull'etichetta dei prodotti fitosanitari costituiti da organismi geneticamente modificati o contenenti tali organismi deve figurare l'indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato».

² Per i prodotti fitosanitari che contengono, in quantità inferiore all'1 per cento della massa, tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati, l'Ufficio federale, d'intesa con gli altri uffici coinvolti nella procedura di omologazione, in casi particolari può stabilire deroghe all'obbligo di dichiarazione.

7. Ordinanza del 10 gennaio 2001³¹ sui concimi*Ingresso*

visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164 e 177 della legge del 29 aprile 1998³² sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 29 capoverso 1 della legge del 7 ottobre 1983³³ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003³⁴ sull'ingegneria genetica (LIG);
visto l'articolo 10 della legge del 1° luglio 1966³⁵ sulle epizoozie (LFE);
visti gli articoli 9 capoverso 2 lettera c e 27 capoverso 2 della legge del 24 gennaio 1991³⁶ sulla protezione delle acque (LPAc);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995³⁷ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

Art. 25 Caratterizzazione dei concimi geneticamente modificati

¹ I concimi costituiti da organismi geneticamente modificati o contenenti tali organismi devono essere caratterizzati con l'indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato».

² Per i concimi che contengono, in quantità inferiore all'1 per cento della massa, tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati, l'Ufficio federale, d'intesa con gli altri uffici coinvolti nella procedura di omologazione, può stabilire in casi particolari deroghe all'obbligo di caratterizzazione.

³¹ RS 916.171

³² RS 910.1

³³ RS 814.01

³⁴ RS 814.91; RU 2003 4803

³⁵ RS 916.40

³⁶ RS 814.20

³⁷ RS 946.51

8. Ordinanza del 26 maggio 2001³⁸ sugli alimenti per animali

Ingresso

visti gli articoli 148a capoverso 3, 158 capoverso 2, 159a, 160 capoversi 1–5, 161, 164 e 177 della legge del 29 aprile 1998³⁹ sull'agricoltura (LAgr);
visto l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 1983⁴⁰ sulla protezione dell'ambiente (LPAmb);
visto l'articolo 17 della legge del 21 marzo 2003⁴¹ sull'ingegneria genetica (LIG);
visto l'articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 1991⁴² sulla protezione delle acque (LPAC);
in applicazione della legge federale del 6 ottobre 1995⁴³ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

Art. 23 Dichiarazione relativa agli alimenti per animali geneticamente modificati

¹ Per la caratterizzazione delle materie prime, degli alimenti semplici per animali, degli additivi, dei coadiuvanti per l'insilamento, degli alimenti dietetici nonché degli alimenti composti per animali i quali contengono organismi geneticamente modificati omologati o sono stati fabbricati con detti organismi deve essere utilizzata l'indicazione «ottenuto da X geneticamente modificato».

² Tale indicazione non è necessaria per gli alimenti per animali in cui un ingrediente è costituito o composto da tracce involontarie di organismi geneticamente modificati autorizzati o è stato con esse fabbricato, a condizione che la percentuale di tali tracce risulti:

- a. inferiore al 3 % per le materie prime e gli alimenti semplici per animali, gli additivi, i coadiuvanti per l'insilamento e gli alimenti dietetici;
- b. inferiore al 2 % per gli alimenti composti per animali.

³ Se una materia prima o un alimento semplice contenuti in un alimento composto ai sensi del capoverso 1 soggiacciono all'obbligo di dichiarazione, tali componenti devono essere caratterizzate in modo corrispondente.

Art. 30 Disposizione transitoria della modifica del 19 novembre 2003

Gli alimenti per animali caratterizzati con le indicazioni «X (OMG)», «fabbricato con X modificato tramite l'ingegneria genetica» e «fabbricato con X modificato geneticamente» possono essere messi in commercio fino al 31 dicembre 2004 ed utilizzati come foraggio fino al 31 dicembre 2005.

38 RS 916.307

39 RS 910.1

40 RS 814.01

41 RS 814.91; RU 2003 4803

42 RS 814.20

43 RS 946.51

Disposizione finale della modifica del 16 ottobre 2003

Abrogata

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.

19 novembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz